



Prot. n. 619/U del 01/02/2023

Circ. n. 307 del 01/02/2023

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AI SITO WEB

OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali scolastici.

PREMESSA

Com'è evidente, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni richiamano il Regolamento interno “Divieto fumo”, che disciplina il divieto di fumo in tutti i locali del Liceo G. Galilei sulla base della delibera del Consiglio di Istituto del 23 aprile 2015.

L'applicazione di dette disposizioni riguarda i dipendenti, gli alunni e chiunque frequenti, a vario titolo, i locali della scuola.

Si elenca di seguito la normativa vigente in materia di fumo:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.2001;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;
- Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 Marzo 2003;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003;
- Legge 16/01/2003 n.3 art.51;



- Accordo Stato-Regioni del 24/7/2003;
- Accordo Stato Regioni del 16/12/2004;
- Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004;
- Legge finanziaria 2005;
- Circolare del Ministero della Sanità del 14 gennaio 2005;
- Circolare del Ministero della Sanità del 25 gennaio 2005;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30.12.2004;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- In ultima istanza, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente quanto segue:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole):

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie". 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto **rigorosamente vietato fumare sia nei locali dell'Istituto sia nel cortile interno, nelle zone antistanti l'ingresso principale e, più in generale, entro tutto il perimetro compreso nella cancellata che contorna l'edificio stesso.**

Tutti coloro (personale docente e ATA, studenti, genitori, esperti esterni e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno.

Qualora, per fatto deprecabile, gli alunni minorenni fossero sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Art. 3 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico individua i responsabili incaricati all'applicazione del divieto di fumo con i seguenti compiti:

- 1) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste;
- 2) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- 3) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 4) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- 5) accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;



6) redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato;

7) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Sui preposti al controllo e all'applicazione delle disposizioni formalmente incaricati di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro prevista dalla l. n. 584/1975 e successive modifiche, qualora il divieto non venga fatto rispettare.

Art. 4 – SANZIONI

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della l. 584/1975, come modificato dall'art. 52 comma 20 della l. n. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla l. n. 311/2004, art. 1 comma 189 e va da un minimo di 55,00 euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 euro.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 5 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Le istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo e la modulistica relativa alle segnalazioni della violazione del divieto sono allegate al succitato Regolamento interno, consultabile sul sito del Liceo, al link: <https://www.liceogalileilegnano.edu.it/istituto-menu/la-scuola/regolamenti-e-norme.html>.

Vista la rilevante importanza educativa e sociale della disposizione in oggetto, si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, docenti, ATA, studenti e rispettive famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fiorella Casciato

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma*